



## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 6 del 22/01/2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 dicembre 2015, n. 2343

D.Lgs n. 42/2004 art. 146 comma 6. Attribuzione al comune di Giovinazzo (BA) della delega all'esercizio delle funzioni paesaggistiche di cui all'art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7 (XLI).

L'Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale, arch. Anna Maria Curcuruto, sulla scorta della istruttoria tecnica espletata dall'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:

- l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice del beni culturali e del paesaggio) stabilisce che gli "enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia";

Con la legge regionale 7 ottobre 2009 n.20 e ss.mm. ed ii. è stato disciplinato il procedimento di delega ai soggetti titolati per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Codice del Beni Culturali e del Paesaggio e sono state dettate disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 dello stesso Codice; nello specifico:

- ai sensi dell'art. 7, comma 3, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti "il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla L.r. 36/2008, ai comuni associati a norma del comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempre che questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche e integrazioni";
- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, invece, "i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri Comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del D.lgs. 42/2004";
- secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004

Con le Deliberazioni della Giunta Regionale 24 novembre 2009, n. 2273, e 09 Febbraio 2010, n. 299, in relazione a quanto disposto dalla L.R. 20/2009 così come modificata dalla L.r. n.19/2015, sono stati precisati i criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica, stabilendo che l'istituzione della Commissione locale per il paesaggio prevista dall'art. 8 della legge regionale 20/2009, ai sensi dell'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 26 marzo 2008 n. 63, è modalità idonea ad assicurare adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Infine, ai sensi della L.r. 19 aprile 2015, n.19 sono state apportate modifiche all'art. 8 della L.r. n.20/2009 per la disciplina del funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio.

#### PREMESSO CHE:

- in coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione con le delibere di GR 2961/2010 e 2905/2012 e successivamente ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all'indirizzo [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) (sezione Procedimenti Amministrativi).
- con DGR 985/2015 ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica, è stata approvata a modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR, nella quale si stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche (rilasciate ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall' art. 94 delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso.

#### CONSIDERATO CHE

- con precedenti deliberazioni della Giunta, in forza della ricognizione operata ai sensi dell'art. 10 della L.r. n. 20/2009, è stata attribuita ad alcuni Comuni, il cui elenco è consultabile all'indirizzo web [www.sit.puglia.it](http://www.sit.puglia.it) (sezione Procedimenti Amministrativi), la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. n. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo ai Comuni delegati dei requisiti previsti dall'art. 146, comma 6 del Codice, con riserva di integrare detto elenco ad esito degli adempimenti, da parte dei Comuni, richiamati nella deliberazione G.R. n. 2273/2009.

#### PREMESSO CHE:

- il Comune di Giovinazzo (BA) ha trasmesso, con nota prot. 26920 del 25/11/2015, acquisita al prot. del Servizio Assetto del Territorio del 26/11/2015 A00\_145 - 11349, gli atti ed i provvedimenti attestanti l'avvio della procedura di delega consistenti nella seguente documentazione:
  - delibera di C.C. del 19/06/2015, n. 22 avente in argomento: Nomina della commissione locale per il paesaggio. D.Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codici dei beni culturali e del paesaggio). Legge regionale n. 20 del 07 ottobre 2009 (Nomina per la pianificazione paesaggistica) Approvazione del regolamento contenente la Disciplina per il funzionamento e la composizione della Commissione locale per il paesaggio L.R. 7.10.2009, n.20 "Norme per la pianificazione paesaggistica e ss.mm.ii.";

- avviso pubblicato il 04/08/2015 prot. 17113 “per la nomina dei componenti! della Commissione Locale per il paesaggio ai sensi della Legge Regionale ai sensi della Legge regionale 7.10.2009 n. 20...”

## TUTTO CIO' PREMESSO

si propone alla Giunta di attribuire al comune di Giovinazzo (BA), la delega di cui all'art. 7 della L.r. 7 ottobre 2009, n. 20.

A far data dal 1 gennaio 2016 la competenza per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, passa in capo al comune di Giovinazzo (BA). Rimangono alla competenza della Regione tutte le istanze presentate prima della stessa data escluse le autorizzazioni paesaggistiche da rilasciare in via endoprocedimentale per le quali non ci sia stata alcuna interlocuzione formale in Conferenza di Servizi da parte dell'ufficio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale cos i come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97.

“Copertura Finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

## LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

## DELIBERA

DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

DI ATTRIBUIRE in forza della ricognizione operata al sensi dell'art. 10 della L.r. 20/2009, al comune di Giovinazzo (BA), la delega di cui all'art. 7 della stessa L.r. 20/2009, nei limiti e nei termini della stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo al Comune delegato dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;

DI DARE MANDATO AL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO di comunicare il presente provvedimento al Comune e alle province interessate nonché ai competenti organi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Bernardo Notarangelo Dott. Michele Emiliano

---